

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 5-bis

Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze.

1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della [legge regionale 3 aprile 1995, n. 48](#) (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'[articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#) (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

4. Per la gestione dell'attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.

7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.

8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi ⁽¹⁴⁾.

(14) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 2, L.R. 14 marzo 2003, n. 4, è stato poi così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5-bis. Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in case-vacanze. 1. Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della [legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della [legge regionale 3 aprile 1995, n. 48](#) (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.

2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.

3. Le attività sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentano al Sindaco del Comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attività, l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalità d'uso della struttura prescelta, le generalità dell'adulto responsabile designato, il numero e l'età dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore della casa-vacanza.

5. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:

a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;

b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;

c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;

d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;

e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare;

f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

6. L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.

7. L'attività si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.».

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.